



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CANGINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2018

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l'introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili

ONOREVOLI SENATORI. - Con sempre maggiore frequenza la cronaca ci propone gravissimi episodi che vedono persone anziane, spesso sole e prive di assistenza, subire truffe da parte di persone senza scrupoli che li avvicinano o si introducono nelle loro abitazioni con l'inganno. Un'umiliazione e un senso di insicurezza che spesso rappresentano l'anticamera della depressione, della malattia, a volte della morte. Non è raro, purtroppo, che, a causa di queste truffe, le persone offese si vedano private in tutto o in parte dei risparmi accumulati in una vita di lavoro.

Le pene per chi commette una truffa sono attualmente stabilite dall'articolo 640 del codice penale (*Truffa*). Tuttavia questo articolo non prevede alcuna specifica aggravante nei confronti di chi compia una truffa a danno di persone anziane, sole e quindi vulnerabili. Né pare potersi ravvisare una qualche previsione che possa quantomeno andare in tal senso nel successivo articolo 643 del medesimo codice (*Circonvenzione di persone incapaci*) che prevede pene più pesanti, con il carcere da due a sei anni.

Purtroppo, nell'articolo in questione, sotto il profilo soggettivo, la disposizione fa riferimento esclusivamente a soggetti legalmente o naturalmente incapaci o che, comunque, versano in uno stato di infermità o di deficienza psichica. Proprio da tale peculiarità discende, di fatto, una restrizione del campo applicativo dell'articolo 643 del codice penale. Ne consegue che il giudice dovrà comunque procedere, in via preliminare, ad accertare la ricorrenza di uno stato di incapacità o di minorazione della sfera intellettuale e volitiva. Risulta evidente che, qualora la vittima del reato non versi in un sif-

fatto stato, il soggetto agente non sarà punibile.

Inoltre, allo stato attuale, l'indagato può essere arrestato solo se colto in flagranza di reato e questo caso non si verifica quasi mai in quanto le vittime, ovviamente, comprendono ciò che è successo soltanto dopo essere state raggirate. Non ultimo è, poi, il problema relativo all'avvio dell'inchiesta che, nel caso del reato di truffa semplice, può avvenire solo se la vittima sporge formale querela; addirittura, a volte, le denunce vengono ritirate per paura di ritorsioni da parte delle persone querelate.

In Italia, come d'altronde in tutti gli altri Paesi industrializzati del mondo, nell'attuale società e in particolare nei grandi centri urbani, qualunque persona anziana, pur senza essere «in stato d'infermità o deficienza psichica» (secondo la definizione data dallo stesso articolo 643), rischia di essere un potenziale e facile bersaglio per truffatori spregiudicati e senza scrupoli, verso i quali non può esserci alcun tipo di indulgenza.

Per queste ragioni appare necessario e urgente introdurre nell'ordinamento, attraverso il presente disegno di legge, una fattispecie concreta dedicata agli anziani con l'obiettivo di una maggiore e migliore tutela del loro diritto di vivere serenamente, rispondendo anche a esigenze di chiarezza determinate da un orientamento giurisprudenziale non sempre uniforme.

Un tentativo seppure parziale è stato espletato nella scorsa legislatura attraverso la proposta di legge n. 4130 approvata dalla Camera dei deputati il 20 settembre 2017 e trasmessa al Senato il giorno seguente.

La proposta era abbinata ad altre quattro proposte di legge provenienti da diversi

schieramenti politici a dimostrazione che su temi come questi, che hanno una rilevanza sociale relevantissima, è necessaria la massima coesione ed unità di intenti tra le forze coinvolte.

Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca l'introduzione della nuova fattispecie penale di «Frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili» stabilendo una reclusione che va dai due ai sei anni per tutti i soggetti ricadenti in tali casi particolari oltre ad un'ammenda da 412 euro a 4.130 euro.

L'articolo 2 stabilisce che, nel caso di condanna per il reato introdotto dall'articolo

643-*bis* del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al risarcimento integrale del danno alla persona offesa.

L'articolo 3 reca la modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali facendo ricadere in tale fattispecie anche l'articolo 643-*bis*.

L'articolo 4 interviene modificando l'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza includendo in questo caso anche i reati previsti dal nuovo articolo 643-*bis* del codice penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 643-bis del codice penale in materia di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili)

1. Dopo l'articolo 643 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 643-bis. - (*Frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con artifici o raggiri, induce una persona che versi in situazioni di particolare vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata, a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altre utilità, commettendo il fatto in luoghi pubblici o privati, ovvero simulando un'offerta commerciale di beni o servizi, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 412 euro a 4.130 euro».

2. All'articolo 640-*quater* del codice penale, le parole: «e 640-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «, 640-*ter*» e dopo le parole: «del sistema,» sono inserite le seguenti: «e 643-*bis*».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:

«Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 643-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restitui-

zioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, oltre che all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali)

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo del comma 2-*bis*, le parole: «e 624-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «, 624-*bis* e 643-*bis*»;

b) al comma 3, dopo la parola: «600-*quinqies*» è inserita la seguente: «, 643-*bis*».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza)

1. Alla lettera *e-bis*) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delitti previsti dagli articoli 643 e 643-*bis* del codice penale».

€ 1,00